


# **Comune di Borgo a Mozzano**

**Provincia di Lucca**

Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la seguente proposta di deliberazione:



# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

**OGGETTO: Aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2018.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2018.


**VISTO** l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**VISTO** l'art. 1 comma 669 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**VISTO** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Richiamato l'art. 1 comma 37 della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che prevede la

Deliberazione C.C. N.10 del 28/02/2018




# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

proroga all'anno 2018 della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

- a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile **TASI** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune.  
*“b)al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*”
- c) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ( “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)



# Comune di Borgo a Mozzano


Provincia di Lucca

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 8 del 27 marzo 2017 con la quale si confermavano le aliquote stabilite con delibera di consiglio comunale n. 13 del 29.04.2015:

<b>ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE,</b> occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>0,2</b> <b>(zerovirgoladue)</b> <b>per cento</b>
<b>FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"</b>  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 20 (venti) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante	<b>0,25</b> <b>(zerovirgolaventi-</b> <b>cinquecinque) per</b> <b>cento</b>
<b>AREE EDIFICABILI</b> per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima del 10,6 per mille	<b>0.0 (zero)</b> <b>per cento</b>

**VISTO** il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2018 delle aliquote TASI già in vigore, ossia:



# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca


TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2 (ZEROVIRGOLADUE) PER CENTO
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D"  NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITÀ IMMOBILIARE, QUEST'ULTIMO E L'OCCUPANTE SONO TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.  IN QUESTI CASI È FISSATA AL 20 (VENTI) PER CENTO,  LA QUOTA DA VERSARSI A CARICO DELL'OCCUPANTE	0,25 (ZEROVIRGOLAVENTI- CINQUECINQUE) PER CENTO
AREE FABBRICABILI  PER LE QUALI È FISSATA L'ALIQUOTA IMU NELLA MISURA MASSIMA DEL 10,6 PER MILLE	0.0 (ZERO) PER CENTO

## AGEVOLAZIONI

per i contribuenti con residenza anagrafica in altro comune o all'estero si applica la riduzione del 20% della TASI. La riduzione è comunque ammissibile, su richiesta, su di un unico immobile di categoria A ma diversa da A/1, A/8, A/9, a condizione che l'immobile non sia locato e comunque produttivo di reddito.

**VALUTATO** che l'aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati:

- Illuminazione pubblica
- Ambiente e verde pubblico



# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

- Manutenzione strade
- Manutenzione patrimonio comunale.


**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del consiglio comunale n.7 del 30 aprile 2014, modificato con delibera del consiglio comunale n. 10 del 29 aprile 2015 e con delibera del consiglio comunale n. 11 del 13 aprile 2016 e con delibera di consiglio comunale n. 5 del 27 marzo 2017.

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

## DELIBERA

- **Di** dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **Di** confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- **Di** applicare le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso
- **Di** dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Di** dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **Di** inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto




# **Comune di Borgo a Mozzano**

**Provincia di Lucca**

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.





# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti, e n. 8 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti, e n. 8 votanti in seduta pubblica

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;


Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO

Roberta Motroni

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvana Citti



# Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

---

## PUBBLICAZIONE

Publicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano ([www.comune.borgoamozzano.lucca.it](http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it))  
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69

in data .....

Borgo a Mozzano, .....

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI  
dott.ssa Stefania De Amicis

---

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di  
Borgo a Mozzano ([www.comune.borgoamozzano.lucca.it](http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it)) dal.....  
al..... ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Borgo a Mozzano, .....

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI  
dott.ssa Stefania De Amicis

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....  
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgo a Mozzano, .....

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI  
dott.ssa Stefania De Amicis